



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 129/20

Lussemburgo, 8 ottobre 2020

Sentenza nella causa C-514/19

Union des industries de la protection des plantes / Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture e de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Stampa e Informazione

La Francia ha correttamente informato la Commissione della necessità di adottare misure volte segnatamente a proteggere le api

La Francia aveva vietato l'uso di sostanze attive della famiglia dei neonicotinoidi autorizzate dalla Commissione

Il regolamento (CE) n. 1107/2009¹ armonizza l'autorizzazione delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea. Nondimeno, gli Stati membri possono adottare misure cautelari unilaterali qualora abbiano precedentemente espresso alla Commissione preoccupazioni in merito a una sostanza attiva e quest'ultima non adotti misure cautelari proprie.

La Francia ha formalmente inviato una comunicazione alla Commissione nelle forme previste dalla direttiva (UE) 2015/1535² senza tuttavia invocare esplicitamente la clausola di salvaguardia di cui al regolamento n. 1107/2009.

La Commissione ha risposto che condivideva le preoccupazioni espresse dalla Francia, in tale comunicazione, su talune sostanze della famiglia dei neonicotinoidi e ha precisato che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) aveva pubblicato conclusioni relative a tre delle sostanze oggetto del progetto di decreto notificato, inducendola così a valutare la necessità di adottare ulteriori restrizioni. A causa dei rischi che il clothianidin, il tiamethoxam e l'imidacloprid comportano per le api, la Commissione ne aveva già limitato l'uso mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013³ del 24 maggio 2013, sebbene alcuni utilizzi sul campo restavano possibili.

Il 29 maggio 2018, tre regolamenti di esecuzione della Commissione hanno vietato l'utilizzo dell'imidacloprid, del clothianidin e del tiamethoxam a decorrere dal 19 dicembre 2018, ad eccezione dei trattamenti destinati alle colture che rimangono all'interno di serre permanenti durante il loro ciclo di vita completo.

Il 30 luglio 2018 il Primo ministro (Francia) ha adottato un decreto che vieta l'acetamiprid, la clothianidin, l'imidacloprid, il thiacloprid e il tiamethoxam.

L'Union des industries de la protection des plantes ha presentato presso il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento di detto decreto, in quanto incompatibile con il regolamento n. 1107/2009.

Il Consiglio di Stato ritiene che la legittimità del decreto dipenda dalla questione se la Francia disponesse, in forza del regolamento n. 1107/2009, della facoltà di adottare tale decreto quale

¹ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

² Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

³ Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiamethoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU 2013, L 139, pag. 12).

misura di emergenza, dopo aver proceduto ad una comunicazione fondata sulla direttiva 2015/1535 sulle notifiche e allorché la Commissione aveva adottato una serie di misure relative all'utilizzo di alcuni dei neonicotinoidi.

Esso chiede quindi alla Corte di giustizia se la direttiva 2015/1535 e il regolamento n. 1107/2009 debbano essere interpretati nel senso che la comunicazione di una misura nazionale che vieti l'uso di determinate sostanze attive rientranti in tale regolamento debba essere considerata come un'informazione ufficiale della necessità di adottare misure di emergenza, ai sensi del regolamento di armonizzazione.

Nella sua sentenza odierna, la Corte rammenta che, anche se discende dalla sua giurisprudenza che l'esercizio, da parte di uno Stato membro, della facoltà prevista da un atto dell'Unione di adottare misure di emergenza è subordinato al rispetto, oltre che delle condizioni sostanziali, anche di quelle procedurali indicate in tale atto, per adire la Commissione in applicazione del regolamento n. 1107/2009, lo Stato membro interessato «inform[a] ufficialmente» tale istituzione, senza che tale informazione debba rivestire una forma specifica.

Inoltre, essa rileva che la Commissione è tenuta a rispettare il principio di leale cooperazione e quello di buona amministrazione.

Essa ne deduce che la comunicazione di una misura nazionale che vieti l'uso di determinate sostanze attive rientranti nel regolamento n. 1107/2009 deve essere considerata **un'informazione ufficiale della necessità di adottare misure di emergenza qualora tale comunicazione contenga una chiara presentazione degli elementi che attestano, da un lato, che tali sostanze attive possono costituire un grave rischio per la salute umana o degli animali o per l'ambiente e, dall'altro, che tale rischio non possa essere contenuto in modo soddisfacente senza l'adozione, con urgenza, delle misure adottate dallo Stato membro interessato, e che la Commissione abbia ommesso di chiedere a tale Stato membro se detta comunicazione dovesse essere considerata un'informazione ufficiale ai sensi del regolamento.**

La Corte sottolinea tuttavia che la circostanza che l'informazione ufficiale trasmessa da uno Stato membro alla Commissione comprenda già un progetto di misura non è tale da dispensare tale Stato membro dall'obbligo di informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione dell'adozione finale di tale misura, conformemente al regolamento n. 1107/2009.

Sulla questione se i **regolamenti di esecuzione** possano essere considerati misure adottate dalla Commissione in risposta alla comunicazione effettuata dalla Francia, la Corte rammenta che il legislatore dell'Unione ha così istituito una procedura d'urgenza specifica che è strettamente connessa alle procedure d'urgenza previste dal regolamento n. 1107/2009. Orbene, i regolamenti di esecuzione sono stati adottati non sulla base di tali procedure d'urgenza del regolamento n. 1107/2009, bensì sulla base di altre disposizioni di tale regolamento. La Corte sancisce quindi che **tali regolamenti di esecuzione non possono essere considerati come misure adottate dalla Commissione in risposta alla comunicazione della Francia.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575